

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse richiama:

- a. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- c. il Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, e relativo Template for submitting data for the consideration of the Commission (Article 14(1) ESF);
- d. il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- e. il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- f. il Regolamento delegato (UE) n. 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- g. il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- h. il Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" della Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo (Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014", così come da ultimo modificato con Decisione C(2021) 3190 del 29 aprile 2021;
- i. la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto del Ministero della Sanità del 29 marzo 2001;

- j. l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), con il quale si è proceduto all'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge 43/2006, e alla disciplina della relativa formazione;
- k. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 80 del 6 aprile 2018 ed entrato in vigore in data 21 aprile 2018, che recepisce il suddetto Accordo;
- l. l'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/ CSR), con il quale sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'art. 13 del suddetto Accordo del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR);
- m. l'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR), con il quale sono prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'art. 13, comma 1, del citato Accordo del 23 novembre 2017;
- n. il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- o. il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- p. la deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 14 giugno 2004 che approva la "Direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale, in attuazione dell'art. 19, comma a) della Legge regionale 31 marzo 2003, n.7";
- q. il documento recante "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" nella seduta del 5 giugno 2015;
- r. il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 2014/2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016;
- s. il Provvedimento dirigenziale n. 2287 in data 30 aprile 2021, recante "Approvazione delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione relativi ad apprendimenti derivanti da ambiti formali, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali.";
- t. la deliberazione della Giunta regionale n. 1125 del 23 agosto 2019 recante "Approvazione delle modifiche alle disposizioni in merito all'erogazione dell'indennità di frequenza a favore di disoccupati e inoccupati per la partecipazione ad azioni di politiche attive del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 29 maggio 2017."
- u. le Frequently Asked Questions, con le relative versioni aggiornate, pubblicate sul canale "Europa" del sito regionale, in risposta all' Emergenza COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 delle Direttive regionali approvate con PD n. 5543 del 26 settembre 2019;
- v. le "Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo" – versione_02 - (di seguito, Direttive regionali) per il PO FSE 2014/20, approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019;
- w. il Provvedimento dirigenziale n. 670 in data 28 febbraio 2020, che approva la nuova metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi

- formativi per il l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi per nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma;
- x. il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 29 maggio 2020;
 - y. le Disposizioni straordinarie e transitorie per la continuità e la conclusione dei percorsi di IeFP e di formazione professionale a fronte delle misure restrittive derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 441 in data 29 maggio 2020;
 - z. le Disposizioni derogatorie alle Direttive regionali a seguito dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 approvate con PD n. 3614 del 22 luglio 2020 e ss. mm. ii.;
 - aa. il Provvedimento dirigenziale n. 6680 del 1 dicembre 2020 che proroga il riconoscimento dei costi aggiuntivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche FAD di cui al PD 5130/2020;
 - bb. la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020 che approva il nuovo Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative;
 - cc. il Provvedimento dirigenziale n. 27 in data 7 gennaio 2021 che modifica il regime sanzionatorio previsto dalle Direttive regionali in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate;
 - dd. la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021, che approva le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
 - ee. la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 9 agosto 2021 che ha recepito l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (REP. ATTI N. 209/CSR) riguardante l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e approvato la disciplina della relativa formazione;
 - ff. il provvedimento dirigenziale n. 4418 in data 10 agosto 2021 recante "Approvazione dell'aggiornamento della 'Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione' e del 'Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione', da ultimo approvati con DGR n. 650/2020, e costituenti il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Operativo 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)'".

FA PRESENTE che l'Assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, che svolge un'attività finalizzata all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti del settore durante le prestazioni, incaricato di predisporre l'ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, con i collaboratori esterni, con i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio.

RAPPRESENTA che, a seguito dell'approvazione della sopra richiamata DGR 1001/2021, che ha recepito l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (REP. ATTI N. 209/CSR), si è proceduto all'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e all'approvazione della disciplina della relativa formazione.

SOTTOLINEA che, in attuazione delle disposizioni transitorie di cui agli Accordi sopracitati, non vi sarà più la possibilità, per i datori di lavoro, di assumere dipendenti con la qualifica contrattuale di assistente di studio alla poltrona, privi dell'apposito titolo, a partire dal 21 aprile 2022.

PRECISA che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 dell'Accordo del 23 novembre 2017, come prorogato dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2020, fino al 21 aprile 2022 vige inoltre l'obbligo, per i datori di lavoro, di provvedere alla formazione degli assistenti di studio alla poltrona che si trovino in costanza di lavoro e che non posseggono i trentasei mesi di attività lavorativa.

FA PRESENTE altresì che in data 7 ottobre 2021 è stato approvato un nuovo Accordo Stato-Regioni, che prevede alcune modifiche rispetto all'Accordo del 23 novembre 2017, le quali tuttavia non hanno effetti sull'intervento proposto e confermano le disposizioni transitorie già previste dai precedenti accordi sopra richiamate.

RAPPRESENTA che, vista la recente approvazione dello standard formativo, non sono attualmente presenti sul territorio regionale corsi di formazione per l'ottenimento della qualifica di ASO che siano accessibili da persone che non siano attualmente dipendenti di studi odontoiatrici e che vogliano intraprendere il percorso professionale di Assistente di studio odontoiatrico.

CONSIDERA opportuno prevedere un corso di formazione per le persone che intendono ottenere la qualifica di ASO che non si trovino già in costanza di lavoro presso uno studio odontoiatrico.

CONSIDERA che, in coerenza con gli orientamenti comunitari e regionali espressi nei documenti di programmazione, si vuole raggiungere l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del capitale umano della popolazione in età lavorativa per agevolare l'inserimento/reinserimento lavorativo.

FA PRESENTE che nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, sono previste azioni specifiche, per le quali risultano ancora disponibili fondi sull'attuale programmazione, volte a promuovere la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età e l'accesso a percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite (priorità 10.iii del PO FSE 2014/20).

RITIENE opportuno, in considerazione di tali disponibilità, emanare un Avviso per approvare un progetto formativo di qualificazione per la figura professionale di ASO da svolgersi nell'anno 2022.

CONSIDERA che tale intervento si iscrive all'interno degli indirizzi strategici del Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" ed in particolare si riferisce all'Asse III- Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.3 "Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta", Azione 10.3.1 "Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC".

RAPPRESENTA che in data 17 settembre 2021 la Struttura Politiche della formazione ha inviato alla Struttura Programmazione Fondo Sociale Europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione la proposta di Avviso pubblico, unitamente alla scheda azione ad esso allegata, ai fini delle verifiche di competenza di cui al paragrafo 8.4.2.2, punto c) del sopra citato *Manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziati dal PO FSE 2014/20*.

RICHIAMA l'articolo 6, comma 5, lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che gli importi delle tabelle standard di costi unitari devono essere stabiliti conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

RICHIAMA, inoltre, l'articolo 14, comma 1, par. 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013, che stabilisce che [...] *alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente*

all'art. 24 riguardo al tipo di operazioni interessato, alla definizione delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali [...].

RICHIAMA, altresì, il regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 che approva, all'allegato VI, le condizioni relative al rimborso all'Italia - tra cui al PO FSE 2014/20 della Valle d'Aosta - delle spese in base a tabelle standard di costi unitari.

RICHIAMA il documento recante "Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi per nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma" approvato dall'Autorità di Gestione del PO stesso con Provvedimento dirigenziale 670 in data 28 febbraio 2020.

FA PRESENTE che, in relazione alle attività di recupero individuale previste dall'Avviso pubblico in argomento, risulta opportuno applicare le UCS di cui al regolamento delegato (UE) n. 2017/2016, come meglio declinato nel *Template* relativo al regolamento delegato (UE) n. 2017/90, vista l'analogia con:

- la tipologia di iniziative, in quanto trattasi di corsi di formazione finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo;
- la tipologia di beneficiari, in considerazione del fatto che si tratta di enti di formazione accreditati;
- i destinatari delle iniziative formative.

FA PRESENTE, inoltre, che le attività di recupero, addizionali al percorso formativo intrapreso, sono da svolgersi in forma individuale, in coerenza con quanto previsto dal *Template* sopra citato.

RIFERISCE che l'Autorità di gestione del PO FSE 2014/20, a seguito delle verifiche di propria competenza, ha validato in data 4 ottobre 2021 l'Avviso pubblico e la scheda azione allegata informando la SRRAI competente mediante comunicazione a mezzo PEI, così come previsto dal paragrafo 4.6.1 della Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione (SIGECO).

RITIENE OPPORTUNO pertanto approvare l'"Avviso pubblico per il finanziamento di un corso di qualificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico 2022"- Avviso 21AG allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti ad esso allegati.

PRECISA che le proposte progettuali dovranno essere formulate, inviate e il progetto risultato idoneo dovrà essere realizzato secondo le modalità e nei termini esposti negli allegati alla presente deliberazione.

RIFERISCE che il presente Avviso prevede il finanziamento di iniziative per una spesa complessiva pari a euro 166.000,00 a valere sul PO FSE 2014/2020.

PRECISA che le risorse da destinarsi alla copertura della spesa oggetto del presente atto sono accertate nel seguente modo

- capitolo E0020199 – "Trasferimenti correnti per il finanziamento delle attività previste dal Programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020"" - accertamenti n. 96/2022;
- capitolo E0020198 – "Trasferimenti correnti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020"" - accertamenti n. 97/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO di quanto riferito dall'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

RICHIAMATO il programma 15.002 "Formazione professionale";

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione in vacanza del Dirigente della Struttura politiche della formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'"Avviso pubblico per il finanziamento di un corso di qualificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico 2022"- Avviso 21AG allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti ad esso allegati;
- 2) di demandare al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione in vacanza del Dirigente della Struttura politiche della formazione:
 - a. la nomina del nucleo di valutazione;
 - b. l'espletamento delle procedure inerenti all'approvazione degli esiti della valutazione dei progetti;
 - c. l'approvazione di eventuali successivi atti che determinino modifiche all'Avviso di lieve entità o comunque, di carattere non sostanziale, qualora necessarie per la corretta interpretazione della disposizione;
- 3) di garantire la pubblicizzazione della procedura approvata tramite la pubblicazione dell'Avviso sul sito Internet della Regione;
- 4) di prenotare la spesa complessiva di euro 166.000,00 (centosessantaseimila/00) così ripartita:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2022
U0020273	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private nell'ambito del programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per iniziative di formazione - QUOTA UE	€ 83.000,00
U0020278	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private nell'ambito del programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per iniziative di formazione - QUOTA STATO	€ 58.100,00
U0020219	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private nell'ambito del	€ 24.900,00

	programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per iniziative di formazione - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE	
	TOTALE	€ 166.000,00

5) di dare atto che le risorse da destinarsi alla copertura della spesa oggetto del presente atto sono accertate nel seguente modo:

- capitolo E0020199 – “Trasferimenti correnti per il finanziamento delle attività previste dal Programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020"” - accertamenti n. 96/2022;
- capitolo E0020198 – “Trasferimenti correnti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020"” - accertamenti n. 97/2022.

§



Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro
Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione
Struttura Politiche della formazione

Assessorat de l'essor économique, de la formation et du travail
Département des politiques du travail et de la formation
Politiques de la formation

Avviso pubblico per il finanziamento di un corso di qualificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico 2022

AVVISO PUBBLICO CORSO QUALIFICA

ASO 2022

AVVISO 21AG



Sommario

1.	<i>Definizioni</i>	3
2.	<i>Riferimenti legislativi e amministrativi</i>	3
3.	<i>Finalità e interventi finanziabili</i>	7
4.	<i>Destinatari</i>	8
5.	<i>Risorse disponibili e modalità di finanziamento</i>	9
6.	<i>Vincoli di progettazione e durata dei progetti</i>	9
7.	<i>Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti</i>	10
8.	<i>Soggetti attivi e raggruppamenti</i>	10
9.	<i>Soggetti promotori</i>	11
10.	<i>Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili</i>	11
11.	<i>Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento</i>	17
12.	<i>Modalità di presentazione dei progetti</i>	17
13.	<i>Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento</i>	18
14.	<i>Ammissibilità a valutazione</i>	19
15.	<i>Valutazione dei progetti</i>	19
16.	<i>Approvazione graduatorie, avvio del progetto e tempi di realizzazione</i>	21
17.	<i>Adempimenti gestionali ed erogazione del contributo</i>	21
18.	<i>Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste</i>	24
19.	<i>Utilizzo della delega da parte del soggetto beneficiario</i>	29
20.	<i>Tenuta documentazione</i>	30
21.	<i>Revoca del contributo</i>	30
22.	<i>Diritti sui prodotti delle attività</i>	30
23.	<i>Informazione e pubblicità</i>	31
24.	<i>Tutela privacy</i>	31
25.	<i>Responsabile del procedimento</i>	31
26.	<i>Rinvio</i>	31
27.	<i>Informazioni</i>	31



Premessa

A seguito dell'approvazione della Deliberazione della Giunta regionale 1001 del 9 agosto 2021, che ha recepito l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (REP. ATTI N. 209/CSR) riguardante l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e approvato la disciplina della relativa formazione, il presente Avviso intende rendere disponibile un'opportunità formativa per le persone che intendono ottenere la qualifica di ASO non trovandosi già in costanza di lavoro presso uno studio odontoiatrico.

1. Definizioni

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **stato occupazionale:** relativamente alle definizioni di “disoccupato”, “in cerca di prima occupazione” e “inattivo”, ai fini della determinazione dei requisiti di accesso ai percorsi formativi oggetto della presente procedura, il riferimento da adottare è quello previsto dalla normativa vigente in materia all'atto dell'iscrizione delle persone ai singoli interventi;
- **popolazione in età lavorativa:** in linea con il PO FSE 2014/20, rientrano nella presente categoria le persone dal compimento del diciottesimo anno di età ai 67 anni non compiuti, indipendentemente dalla posizione sul mercato del lavoro;
- **destinatario diretto:** il singolo individuo che prende parte al progetto in qualità di partecipante ai percorsi formativi approvati a valere sul presente Avviso;
- **organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accREDITAMENTO da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accREDITAMENTO è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **beneficiario:** ai sensi dell'art. 2 comma 10 del Reg (UE) n. 1303/2013, il beneficiario è un “organismo pubblico o privato (...) responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni”;
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di riferimento è la Struttura Politiche della formazione.

2. Riferimenti legislativi e amministrativi

Nell'ambito del “PO FSE VALLE D'AOSTA 2014-2020 “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” cofinanziato dal Fondo sociale europeo (Decisione della



Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014 e modificato, da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2021) 3190 in data 29 aprile 2021, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato e di quanto ulteriormente specificato nella scheda azione allegata:

Riferimenti eurounitari

- a. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- c. il Regolamento delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, e relativo *Template for submitting data for the consideration of the Commission (Article 14(1) ESF)*;
- d. il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- e. il Regolamento delegato (UE) n. 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- f. il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



- g. l'Accordo di partenariato 2014/20, presentato dal Governo italiano e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021, in data 29 ottobre 2014, e successivamente modificato con decisione C(2018) 598, in data 8 febbraio 2018, che identifica, quale strumento di approccio integrato per il perseguimento degli obiettivi di coesione territoriale a favore di aree interessate da processi di marginalizzazione, la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), che mira a coniugare il rafforzamento dei 'servizi essenziali' (istruzione, salute e mobilità) con la valorizzazione del capitale territoriale, in funzione dello 'sviluppo locale'.

Riferimenti nazionali

- a. il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- b. la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto del Ministero della Sanità del 29 marzo 2001;
- c. l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), con il quale si è proceduto all'individuazione del profilo professionale dell'*Assistente di studio odontoiatrico*, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge 43/2006, e alla disciplina della relativa formazione;
- d. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 80 del 6 aprile 2018 ed entrato in vigore in data 21 aprile 2018, che recepisce il suddetto Accordo;
- e. l'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/ CSR), con il quale sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'art. 13 del suddetto Accordo del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR);
- f. l'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR), con il quale sono prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'art. 13, comma 1, del citato Accordo del 23 novembre 2017;
- g. il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
- h. il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle



qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

Riferimenti regionali

- a. la deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 14 giugno 2004 che approva la “Direttiva sulla gestione del sistema dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale, in attuazione dell'art. 19, comma a) della Legge regionale 31 marzo 2003, n.7”;
- b. il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” nella seduta del 5 giugno 2015 e ss.mm. e ii.;
- c. il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 2014/2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016;
- d. il Provvedimento dirigenziale n. 2287 in data 30 aprile 2021, recante “Approvazione delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione relativi ad apprendimenti derivanti da ambiti formali, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali.”;
- e. la deliberazione della Giunta regionale n. 1125 del 23 agosto 2019 recante “Approvazione delle modifiche alle disposizioni in merito all’erogazione dell’indennità di frequenza a favore di disoccupati e inoccupati per la partecipazione ad azioni di politiche attive del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 29 maggio 2017.”;
- f. le Frequently Asked Questions, con le relative versioni aggiornate, pubblicate sul canale “Europa” del sito regionale, in risposta all’Emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 1 delle Direttive regionali approvate con PD n. 5543 del 26 settembre 2019;
- g. le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” – versione_02 - (di seguito, Direttive regionali) per il PO FSE 2014/20, approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 in data 26 settembre 2019;
- h. Il Provvedimento dirigenziale n. 670 in data 28 febbraio 2020, che approva la nuova metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per il l’inserimento lavorativo, i percorsi formativi per nell’ambito dell’obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma;
- i. il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 29 maggio 2020;



- j. le Disposizioni straordinarie e transitorie per la continuità e la conclusione dei percorsi di leFP e di formazione professionale a fronte delle misure restrittive derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 441 in data 29 maggio 2020;
- k. le Disposizioni derogatorie alle Direttive regionali a seguito dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 approvate con PD n. 3614 del 22 luglio 2020 e ss. mm. ii.,
- l. il provvedimento dirigenziale n. 4418 in data 10 agosto 2021 recante "Approvazione dell'aggiornamento della 'Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione' e del 'Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione', da ultimo approvati con DGR n. 650/2020, e costituenti il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Operativo 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)'" ;
- m. Il Provvedimento dirigenziale n. 6680 del 1 dicembre 2020 che proroga il riconoscimento dei costi aggiuntivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche FAD di cui al PD 5130/2020;
- n. la deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020 che approva il nuovo Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative;
- o. Il Provvedimento dirigenziale n. 27 in data 7 gennaio 2021 che modifica il regime sanzionatorio previsto dalle Direttive regionali in caso di realizzazione parziale delle operazioni finanziate;
- p. la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021, che approva le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 9 agosto 2021 che ha recepito l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (REP. ATTI N. 209/CSR) riguardante l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e approvato la disciplina della relativa formazione.

3. Finalità e interventi finanziabili

1. Il presente Avviso s'inserisce, quale strumento attuativo, nel quadro delle politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di porre in essere sul territorio regionale un corso di formazione finalizzato all'ottenimento della qualifica di ASO, realizzato ai sensi di quanto disposto dalla soprarichiamata DGR 1001/2021.
2. Al presente Avviso concorrono risorse del Programma Operativo FSE Valle d'Aosta 2014/20 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".



3. L'avviso si colloca nell'ambito degli interventi previsti dal Programma Operativo FSE Valle d'Aosta 2014/20 con particolare riferimento:

- Asse: 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE;
- Priorità d'investimento: 10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;
- Obiettivo specifico: 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta;
- Azione da programma: 10.3.1 - Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.

4. Destinatari

1. Possono accedere al corso di cui al presente Avviso cittadini italiani e stranieri in età lavorativa e domiciliati nella Regione Autonoma Valle d'Aosta..
2. Possono accedere al corso persone disoccupate, in cerca di prima occupazione, inattive e occupate.
3. Con riferimento ai destinatari occupati, tenuto conto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 dell'Accordo del 23 novembre 2017 vige l'obbligo per i datori di lavoro, di provvedere alla formazione degli assistenti di studio alla poltrona che si trovino in costanza di lavoro e che non posseggono i trentasei mesi di attività lavorativa e in relazione al fatto che all'iniziativa di cui trattasi non si applica la normativa in materia di aiuti di Stato, non possono essere destinatari dell'intervento lavoratori assunti presso studi odontoiatrici.
4. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 delle "Disposizioni attuative per la formazione dell'Assistente di Studio Odontoiatrico" approvate con DGR 1001/2021, possono accedere al percorso coloro che sono in possesso di:
 - a. qualifica professionale conseguita in esito a percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - b. qualifica professionale conseguita in esito a percorsi di istruzione tecnica e professionale del precedente ordinamento;
 - c. diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



5. Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare all'Ente formatore una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.
6. Per gli stranieri è inoltre richiesta una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Ente formatore ed essere a disposizione della Commissione d'esame di cui all'articolo 12 per le eventuali verifiche.
7. Possono essere ammessi al corso soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, che vantino crediti formativi e/o crediti di esperienza, previa verifica degli ulteriori requisiti richiesti per ciascuna casistica dettagliati nelle Disposizioni attuative di cui alla DGR 1001/2021.
8. Il possesso dei requisiti previsti deve essere verificato dal soggetto beneficiario al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione e al momento dell'avvio dell'attività formativa. Per quanto attiene ai requisiti legati all'età, la verifica deve essere compiuta esclusivamente al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
9. Con riferimento ai requisiti in ordine alla condizione sul mercato del lavoro, ciascun beneficiario viene dotato di un accesso in sola lettura al sistema informativo SILVDA, con il quale potrà verificare, sulla base dell'autodichiarazione resa dal soggetto all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, la sussistenza dei requisiti, provvedendo a stampare le risultanze delle verifiche.

5. Risorse disponibili e modalità di finanziamento

1. L'importo destinato al presente Avviso è € 166.000,00.
2. Le risorse stanziare per il finanziamento del progetto approvato a valere sul presente Avviso sono assegnate al progetto risultato idoneo e finanziabile con il punteggio maggiore.
3. Le risorse finanziarie indicate sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.
4. Al fine di garantire continuità agli interventi posti a bando e in base alle risorse finanziarie eventualmente disponibili, l'Amministrazione regionale si riserva, con proprio atto, di prorogare la durata del presente Avviso, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, incrementando la dotazione finanziaria necessaria.

6. Vincoli di progettazione e durata dei progetti

1. Il corso deve essere progettato nel rispetto delle Disposizioni attuative e dello Standard formativo approvati con DGR 1001/2021.
2. La scheda azione definisce nel dettaglio i vincoli di progettazione.



3. La durata massima del progetto è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di trasmissione, a mezzo SISPEG2014, da parte del beneficiario, dell'atto di adesione alla SRRAI, che coincide con l'avvio del progetto.

7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

1. Possono presentare progetti a valere sul presente Avviso gli organismi di formazione accreditati ai sensi della DGR 1420/2020 nella macrocategoria Orientamento e formazione professionale.
2. È consentita la presentazione di progetti per la realizzazione di attività formative anche da parte di soggetti non accreditati all'atto del deposito della richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. Il soggetto che intenda avvalersi di tale facoltà è comunque tenuto, entro la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali stabilita dal presente Avviso, a depositare domanda di accreditamento, presentando la documentazione richiesta. L'istruttoria del procedimento di accreditamento verrà svolta in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1420/2020. L'avvio del progetto è subordinato all'esito positivo del procedimento di accreditamento. Il mancato possesso del requisito di accreditamento è causa di revoca del contributo.
3. È consentita la presentazione di un solo progetto per ciascun soggetto proponente; in caso contrario, è considerata ammissibile l'ultima istanza presentata.

8. Soggetti attivi e raggruppamenti

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/parteneriati operativi attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti e normati dall'art. 4 delle Direttive regionali.
2. In caso di partenariati operativi è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato.
3. In caso di raggruppamenti, il soggetto capofila deve essere individuato chiaramente ed è il referente unico nei confronti della SRRAI e deve essere autorizzato in particolare a:
 - a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 - b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 - c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 - d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.
4. È facoltà del soggetto beneficiario prevedere in sede di progetto o in corso di esecuzione, per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario e in casi eccezionali, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono



partecipare all'attuazione del progetto in qualità di soggetti delegati, secondo quanto previsto agli artt. 51, 52 e 53 delle Direttive regionali.

5. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI e dell'Autorità di Gestione FSE, a condizione del possesso dei medesimi requisiti.
6. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato, ovvero tra il soggetto beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. Soggetti promotori

1. È facoltà dell'organismo di formazione accreditato accompagnare la presentazione delle proposte progettuali con l'adesione di uno o più promotori, intesi come soggetti espressione di attori e bisogni della collettività locale. L'adesione, finalizzata a favorire il radicamento degli interventi sul territorio deve essere documentata da una lettera di intenti sottoscritta dal rappresentante legale e indicante le motivazioni del sostegno apportato.
2. La partecipazione al progetto in qualità di promotore, in quanto tale, non comporta per il soggetto stesso l'assunzione di oneri e responsabilità nell'attuazione del progetto. Qualora il promotore realizzi parti di progetto, si applicano nei suoi confronti le disposizioni in materia di delega di attività di cui alle Direttive regionali.
3. L'adesione all'intervento da parte di soggetti promotori che si impegnino, a conclusione dell'intervento stesso, a valutare, anche sulla base degli esiti formativi degli allievi, la possibilità di inserimenti lavorativi, attivazione di tirocini,... può comportare l'attribuzione di punteggi di priorità ai progetti se previsto all'interno della scheda azione, garantendone una maggiore sostenibilità.

10. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili

1. La scheda azione indica dettagliatamente l'elenco delle azioni ammissibili e la/le forma/e di sovvenzione applicabile/i. Per ciascuna forma di sovvenzione vengono riportati nel presente articolo la disciplina di riferimento, i riferimenti alla voce di spesa pertinente sul piano finanziario SISREG2014, i vincoli e le limitazioni generali che potranno in ogni caso essere ulteriormente circoscritti nella scheda azione.
2. Il contributo pubblico massimo finanziabile a progetto, così come definito in proposta progettuale, a valere sulla scheda azione allegata al presente Avviso, include:
 - a. il costo complessivo del corso calcolato applicando l'opzione di semplificazione dei costi di cui al successivo paragrafo A;
 - b. Il costo delle attività individuali di recupero finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi, nelle modalità specificate al successivo paragrafo B;
 - c. Il costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza nelle forme e nelle modalità specificate al successivo paragrafo C, se dovuto;



- d. l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame di qualifica finale secondo quanto previsto al successivo paragrafo D;
 - e. le spese straordinarie e necessariamente connesse a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto, di cui al successivo paragrafo E, se previste:
 - i. relative a Dispositivi di Protezione Individuali specificatamente previsti dai Protocolli di sicurezza relativi al settore professionale di riferimento,
 - ii. relativi all'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa
 - iii. relativi all'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche di FAD
 - iv. relativi all'acquisto di mascherine chirurgiche, a titolo di DPI
3. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo, si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 18.

A. costo complessivo del corso

1. La sovvenzione relativa alla **realizzazione delle attività corsuali** è calcolata tramite l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in particolare le tabelle standard di costi unitari, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. UE 1303/2013, definite dall'Autorità di Gestione del PO FSE nell'apposito documento "Metodologia per la definizione di tabelle standard di costi unitari (UCS) per i percorsi formativi per l'inserimento lavorativo, i percorsi formativi nell'ambito dell'obbligo scolastico e formativo, la formazione permanente e la formazione post diploma", di cui al PD 670/2020. In tale documento viene definita, l'UCS applicabile all'iniziativa di cui trattasi, ossia "UCS Percorsi formativi post diploma" utili al finanziamento di *"percorsi formativi professionalizzanti di livello almeno pari al 4° livello EQF, anche finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali"*.
2. L' UCS di cui al precedente comma, pari ad € 156,00/ora, è comprensiva di tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione e all'erogazione degli interventi formativi, secondo i vincoli di realizzazione previsti dalla scheda azione. Tale UCS è da valorizzare all'interno della voce "B.2.30" del piano finanziario del progetto: la determinazione della sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività corsuali deve risultare a progetto quale moltiplicazione dell'UCS per il totale complessivo delle ore previste dal corso (ore teoria + ore stage). Nel caso in cui sia prevista la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi, deve essere esposta un'unica UCS, fatto salvo quanto previsto al successivo art.18 paragrafo A - comma 2.

B. Costo delle attività individuali di recupero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 delle Disposizioni attuative approvate con DGR 1001/2021, il beneficiario è tenuto ad organizzare attività di recupero in favore



di coloro che, per giustificati motivi, non riescono a garantire il 90% di frequenza richiesto. È pertanto ammessa l'erogazione **di attività di recupero** (successivamente alla data di avvio del progetto) individuali finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi. Tali attività sono remunerate tramite l'applicazione del costo unitario di cui all'Allegato VI, tipo di operazione 2. Misura 1.C del *programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile"* (2014IT05M9OP001) e simili, così come definito dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017, che prevede il riconoscimento di un'UCS del valore di 35,50 € per ogni ora di attività orientativa specialistica o di II livello svolta, in coerenza con il *Template for submitting data for the consideration of the Commission (Article 14(1) ESF)* e, nello specifico, con la IV Fase recante *"Attestazione delle competenze conseguite e attività di back office, per la formalizzazione degli interventi espletati, nonché attività di sostegno/recupero individuali finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi formativi"*. Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.2 -UCS - Orientamento" del piano finanziario del progetto. Tali attività non daranno luogo al riconoscimento di indennità di frequenza a favore dell'allievo coinvolto.

2. Tali attività di recupero possono essere svolte esclusivamente in forma individuale e sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi, sia in relazione al calcolo della validità dell'allievo, sia in relazione alla quantificazione dell'indennità di frequenza spettante.
3. Sono remunerabili sul progetto fino ad un massimo di 420 ore di recupero, fermo restando la possibilità per i soggetti proponenti di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico previa autorizzazione della SRRAI, laddove le esigenze formative fossero maggiori.
4. Non rientrano nelle ore di recupero le attività di assistenza allo studio: le ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento.

C. Costo relativo alla corresponsione dell'indennità di frequenza

1. Deve essere assicurata agli allievi la corresponsione di un'**indennità forfettaria di frequenza**, secondo le disposizioni di cui alla DGR 1125 del 23 agosto 2019, che prevedono che i soggetti disoccupati che accedono ad azioni di politica attiva del lavoro potranno percepire un'indennità forfettaria di frequenza proporzionata alla durata dell'attività finanziata e pari a 75 € lordi ogni 20 ore previste. Si rimanda al successivo art. 17 commi 14 e 15 per il dettaglio degli adempimenti connessi.
2. Gli importi indicati nelle disposizioni sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del lavoratore e dovranno essere inseriti alla voce B.2.11 "Attività di sostegno all'utenza", a cui sono ancora da aggiungere gli oneri a carico del beneficiario, da inserirsi alla voce B.2.7 "Altre funzioni tecniche". Sono da conteggiarsi ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di frequenza, salvo



quanto diversamente previsto dalla scheda azione, le ore di attività corsuale di cui alla lettera A del presente articolo (comprese le ore di stage).

D. Costo relativo agli esami finali

1. Laddove previsto dalla scheda azione, deve essere assicurata l'organizzazione degli esami di qualifica in esito, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 1001/2021. Viene ammesso un rimborso complessivo pari a euro 3.000,00, che sono riconosciuti a costo reale ai sensi delle "Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 2287 del 30 aprile 2021. Tali spese sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.6 - Esami" del piano finanziario del progetto
2. Rimangono a carico dell'organismo di formazione la predisposizione e la stampa delle attestazioni/certificazioni finali, da consegnare al competente ufficio del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione per la registrazione.
3. L'Amministrazione regionale ha intrapreso con la deliberazione della Giunta n. 103/2021 il complessivo processo di revisione del Sistema regionale di certificazione delle competenze definito con la precedente DGR 2712/2009. Tale revisione è tesa in prima battuta ad aggiornare l'articolazione del sistema e le disposizioni conseguenti rispetto al panorama normativo nazionale e comunitario di riferimento ed è improntata a principi di massima semplificazione dei processi e delle procedure sottesi al fine di ridurre gli oneri a carico dei soggetti coinvolti e garantire la risposta alle istanze dei cittadini in modo chiaro e efficiente. Sulla base di quanto sopra indicato, la SRRAI si riserva di applicare agli esami finali previsti e alla relativa rendicontazione delle spese disposizioni diverse rispetto a quanto indicato al precedente comma 1, laddove le disposizioni derivanti dalla revisione del sistema di certificazione dovessero risultare migliorative rispetto a quelle ad oggi in uso, sia dal punto di vista dei beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi sia per i destinatari dei percorsi. A tale scopo si procederà con formale atto dirigenziale nel quale verranno definite le nuove disposizioni applicabili e le conseguenti eventuali modifiche progettuali."

E. Spese straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica in atto

1. Le spese di cui al presente paragrafo possono essere incluse nel contributo pubblico massimo finanziabile per progetto, fintanto che saranno valide le Disposizioni derogatorie di cui al PD n. 3614/2020 e ss.mm.ii. (di seguito Disposizioni derogatorie), ossia fintantoché avrà vigenza il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447/2020.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3 delle Disposizioni derogatorie di cui al PD n. 3614/2020 e ss.mm.ii. (di seguito Disposizioni derogatorie) ed in considerazione delle



- misure previste dagli specifici Protocolli di sicurezza connessi all'emergenza epidemiologica in atto ed applicabili al settore professionale afferente alla figura di riferimento dei percorsi, possono essere riconosciute a costo reale e per un massimo di euro 5.000,00 a progetto, le spese necessarie a fornire gli allievi di **dispositivi di protezione individuale**: si considerano ammissibili su tali voci esclusivamente i DPI obbligatori e specifici previsti per la realizzazione delle attività di cui trattasi e non già previsti dal Protocollo di regolamentazione della formazione professionale di cui alla DGR 447/2020. Tale limite massimo di spesa è riferito esclusivamente ai dispositivi specifici di cui al presente comma: non sono da ricomprendersi per il calcolo del massimale, pertanto, le mascherine chirurgiche fornite a titolo di DPI per lo stage di cui al successivo comma 8.
3. La tipologia di spesa di cui al precedente comma è riconosciuta a costo reale, in linea con quanto disciplinato dall'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 e trova collocazione all'interno della voce del piano finanziario B.2.8 - "Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata".
 4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 4 delle Disposizioni derogatorie, la sovvenzione relativa all'**igienizzazione/sanificazione quotidiana** dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa è riconosciuta mediante l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare le tabelle standard di costi unitari (UCS) ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. UE 1303/2013 definite dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/20 nell'apposito documento "Definizione di unità di costo standard per le spese di sanificazione negli enti di formazione", approvato con PD n. 3541/2020.
 5. L'UCS di cui al precedente comma è pari a euro 1,50 per ogni ora di lezione svolta in presenza e trova collocazione all'interno della voce del piano finanziario B.2.19. - "Altre spese (mediante Opzioni di semplificazione di costo)". L'attività di cui al precedente comma 26, aggiuntiva rispetto all'attività di pulizia ordinaria, consiste nell'igienizzare/sanificare gli ambienti quotidianamente, anche più volte al giorno, e comunque prima dell'inizio di ogni attività formativa. Le modalità di svolgimento dell'igienizzazione/sanificazione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate nel "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020" laddove si indica che "devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie (...), tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (...), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire."
 6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 66 della l.r. 8/2020 e dall'art. 7, comma 6 delle Disposizioni derogatorie, la sovvenzione per l'acquisto di **dotazione strumentale** per implementare le metodologie didattiche di FAD è riconosciuta mediante l'applicazione di



somme forfettarie, previste dall'art. 67, par. 1, lett. c del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e definite dall'Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 nell'apposito documento "Definizione di somme forfettarie per le spese di dotazione strumentale degli enti di formazione al fine di implementare le metodologie didattiche FAD", approvato con PD n. 5130/2020.

7. La somma forfettaria di cui al comma precedente è riconosciuta, in caso di attivazione di FAD, singolarmente, in forma combinata oppure per importo complessivo pari a euro 544,00 ad allievo e può essere corrisposta per le tipologie di spesa e nelle modalità specificate all'art. 7, comma 6 delle Disposizioni derogatorie, così come successivamente modificato dal PD n. 6680 del 1° dicembre 2020, per un massimo del 50% degli allievi avviati e fino a euro 5.000,00 a progetto, e trova collocazione all'interno della voce del piano finanziario *B.2.9: "Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata (mediante Opzioni di semplificazione di costo)"*. Di seguito si rappresentano le tipologie di spesa e le rispettive somme forfettarie per allievo:

Tipologia di spesa omogenea	Costo forfettario (€) per allievo
A. Device (PC Notebook o tablet) e ulteriore strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, devices adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES	375,00
B. Connettività Dati	100,00
C. Licenze software applicativo e soluzioni FAD	69,00
SPESA FORFETTARIA COMPLESSIVA PER ALLIEVO	544,00

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 5 delle Disposizioni derogatorie, la sovvenzione relativa all'acquisto di **mascherine chirurgiche in relazione all'emergenza COVID-19, a titolo di DPI, da distribuire agli allievi che svolgono attività di stage**, è riconosciuta mediante l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in particolare le tabelle standard di costi unitari (UCS), ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del Reg. UE 1303/2013, definite dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/20 nell'apposito documento "Definizione di unità di costo standard per le spese di acquisto dei dispositivi di protezione individuale negli enti di formazione", approvato con PD n. 3541/2020.
9. L'UCS di cui al precedente comma è pari a euro 0,125 per ogni ora di stage svolta da ciascun singolo allievo e trova collocazione all'interno della voce del piano finanziario *B.2.8: "Utilizzo di materiale di consumo per l'attività programmata (mediante Opzione di semplificazione di costo)"*. In fase di inserimento di tale voce nel piano finanziario, il beneficiario deve indicare "1" nella colonna "Ore/Unità" e il totale dell'importo richiesto



nella colonna “Costo orario/Unitario”, senza dettagliare il singolo importo dei fattori che hanno portato al totale.

10. Le ulteriori voci di spesa elencate nelle Disposizioni derogatorie non espressamente previste al presente articolo, e che si rendessero eventualmente necessarie ai fini del contrasto all'emergenza sanitaria, possono essere richieste successivamente all'approvazione del progetto secondo la procedura descritta all'art 8 delle succitate Disposizioni derogatorie.

11. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento

1. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento, secondo le procedure definite agli articoli 14 e 15 potrà avvenire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta alle ore 12:00 del **22 novembre 2021**;
2. La valutazione dei progetti sarà avviata da parte del Nucleo di valutazione, di cui all'articolo 15, successivamente alla scadenza sopra citata e si concluderà entro il termine massimo di 60 giorni.

12. Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it – Canale Tematico “Europa”, link “SISREG2014”, previa procedura di “accounting” al sistema. Il formulario, dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica.
2. In caso di progetti presentati da raggruppamenti è necessario allegare nella sezione “Dati beneficiario” del formulario:
 - a. per i raggruppamenti già costituiti: atto notarile di costituzione, ovvero scrittura privata autenticata;
 - b. per i raggruppamenti non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, che deve assumere tra l'altro le funzioni indicate al precedente articolo 8.
3. Come richiesto al punto 5 della sezione “Contesto, motivazione e struttura” del formulario dovranno essere allegati al formulario stesso un cronoprogramma relativo all'attuazione del progetto ed un prospetto riepilogativo della sua strutturazione, che descriva la distribuzione delle ore a progetto, suddividendole tra ore di teoria (indicando la fascia di docenza), di stage e attività aggiuntive, il cui modello può essere reperito nell'apposita area documentale in SISREG2014. È facoltà del beneficiario identificare quote di attività che possano essere erogate alternativamente in presenza o a distanza,



in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle conseguenti eventuali difficoltà di gestione del gruppo classe in presenza.

4. Le attività di cui al precedente articolo 10 paragrafo B che si considerano aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo del corso a cui si riferiscono, devono essere riportate negli appositi spazi del prospetto riepilogativo di cui al comma precedente ed inserite nei quadri del formulario relativi al corso stesso esclusivamente nel campo "Elementi qualificanti l'organizzazione didattica" (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.

13. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui all'articolo 12, il soggetto beneficiario invia, sempre attraverso SISPREG2014, la "Richiesta di finanziamento".
2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - a. essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero del soggetto capofila del raggruppamento costituito o da costituire;
 - b. pervenire entro le ore 12:00 del giorno di scadenza.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €) la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata dal soggetto beneficiario e dallo stesso conservata.
4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
 - a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (*All. n. 1 alla Richiesta di Finanziamento*) resa dal legale rappresentante/procuratore dell'organismo di formazione accreditato beneficiario (soggetto capofila in caso di raggruppamenti), ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente Avviso;
 - b. *in caso di progetti presentati da raggruppamenti costituiti o da costituire*, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (*All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento*), resa dal legale rappresentante/procuratore di ciascun altro soggetto componente il raggruppamento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e della Legge regionale 19/2007, attestante:
 - c. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al presente Avviso;
 - d. l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali o regionali;
 - e. *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione resa dal legale rappresentante che l'organismo di formazione accreditato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti



- l'ottemperanza alle norme dell'art. 17 della legge n. 68/99 (*All. n. 3 alla Richiesta di Finanziamento*). Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- f. *in caso di progetti presentati da soggetti non accreditati*, dichiarazione attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 4 alla Richiesta di Finanziamento*);
 - g. documentazione comprovante i requisiti minimi delle risorse strumentali richieste dallo standard formativo;
 - h. curricula delle risorse professionali coinvolte comprovanti i requisiti minimi richiesti dallo standard formativo;
 - i. ogni altra documentazione utile alla valutazione dell'istanza.
5. Tutte le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo di formazione accreditato ovvero sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d'identità. In quest'ultimo caso, sarà cura dell'organismo di formazione accreditato/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.
 6. Le dichiarazioni rese dal beneficiario sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

14. Ammissibilità a valutazione

1. L'istruttoria di ammissibilità, tesa a verificare il rispetto dei requisiti formali previsti dall'Avviso e dalla scheda azione, sarà effettuata dal Nucleo di valutazione, di cui al successivo articolo 15.
2. I progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - a. pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 11 del presente Avviso;
 - b. presentati da soggetto legittimato;
 - c. compilati sull'apposito formulario;
 - d. completi delle informazioni richieste;
 - e. corredati dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, e da ogni altra documentazione richiesta, secondo le modalità previste all'art. 13.
3. Il Nucleo di Valutazione potrà richiedere all'organismo di formazione accreditato, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/90 e dell'art. 5 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare eventuali carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati di cui all'art. 13. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni consecutivi dalla data della richiesta, pena l'inammissibilità del progetto.

15. Valutazione dei progetti

1. Le operazioni di valutazione sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Dirigente della SRRAI.



2. I progetti presentati, risultati non conformi ai vincoli definiti nel presente Avviso e nella scheda azione, sono esclusi dalla valutazione tecnica.
3. La valutazione tecnica delle operazioni, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - Coerenza esterna:
 - a. qualità dell'analisi del bisogno e del contesto (25 punti):
 - i. descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto,;
 - ii. definizione del target di intervento, dei bisogni specifici che lo caratterizzano e delle modalità di reclutamento che si intende mettere in atto ;
 - iii. prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del progetto;
 - iv. connessione a riferimenti legati ad esperienze e conoscenze disponibili, anche di altri contesti analoghi;
 - b. coerenza strategica e integrazione (15 punti):
 - i. coerenza con il quadro programmatico/normativo e con le politiche di settore correlate;
 - ii. valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione;
 - Coerenza interna:
 - c. qualità progettuale (35 punti):
 - i. chiarezza e articolazione degli obiettivi;
 - ii. chiarezza e congruenza dell'articolazione didattica;
 - iii. congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione
 - iv. adeguatezza delle risorse umane e strumentali;
 - v. disegno progettuale complessivo;
 - d. significatività della proposta (10 punti) (cfr scheda azione):
 - i. parità tra uomini e donne;
 - ii. pari opportunità e non discriminazione;
 - iii. Impatti sull'ambiente;
 - e. economicità (5 punti):
 - i. elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in termini di servizi aggiuntivi
 - Premialità:
 - f. coerenza con i principi guida per la selezione delle operazioni (10 punti) (cfr scheda azione).
4. E 'facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. Non è prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale.
5. I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 50/100.



6. In caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario.
7. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta pertanto un limite non valicabile.

16. Approvazione graduatorie, avvio del progetto e tempi di realizzazione

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione nel quale vengono riportati:
 - a. una graduatoria dei progetti ritenuti idonei e finanziabili sulla base dei vincoli previsti dal presente Avviso e nella scheda azione;
 - b. l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili.
2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - a. verifica la regolarità contributiva dell'organismo di formazione accreditato tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare la SRRAI non potrà procedere all'assegnazione;
 - b. acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione e la SRRAI provvede a darne comunicazione tramite PEC al soggetto beneficiario, trasmettendo contestualmente il modello di atto di adesione che dovrà essere debitamente sottoscritto e, secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 delle Direttive regionali, riconsegnato, attraverso il sistema informativo SISREG2014, entro 30 giorni naturali consecutivi, pena la revoca del finanziamento, e comunque prima della data di avvio dell'attività progettuale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un raggruppamento non ancora costituito, la costituzione dovrà avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la revoca del contributo.
4. L'avvio delle attività formative deve avvenire nei termini previsti dall'art 62 comma 2 delle Direttive regionali; la durata massima dei progetti è stabilita all'interno di ciascuna scheda azione allegata al presente Avviso.
5. Nel caso di operazioni assegnate a raggruppamenti non ancora costituiti, la costituzione dovrà avvenire entro la data di consegna dell'atto di adesione, pena la decadenza del contributo.

17. Adempimenti gestionali ed erogazione del contributo

1. La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti connessi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal presente Avviso e dalle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" di cui al Provvedimento dirigenziale n. 5543/2019, fatte salve le deroghe espressamente indicate nel presente Avviso e nella



- allegata scheda azione e tramite l'utilizzo del sistema informativo SISREG2014. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC e sarà cura del soggetto beneficiario recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema sarà disponibile.
2. I partecipanti alle iniziative dovranno compilare le schede di iscrizione su formato cartaceo: sarà cura del soggetto beneficiario caricare i dati delle schede di iscrizione pervenute all'interno del sistema informativo SISREG2014 prima dell'avvio delle attività di selezione.
 3. Il soggetto beneficiario è tenuto a realizzare gli interventi conformemente alle indicazioni fornite nella scheda azione e a quanto previsto nel progetto approvato.
 4. Previa autorizzazione della SRRAI, a seguito di richiesta via PEC debitamente motivata da parte del beneficiario, l'avvio del corso potrà avvenire con un numero di allievi ridotto rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, che, in conformità con le Direttive regionali, non potrà essere comunque inferiore a 8. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro la data della suddetta richiesta. Sarà cura del beneficiario comprovare le attività effettuate volte ad individuare il numero minimo di destinatari previsto dalla rispettiva Scheda azione per l'avvio del progetto. L'UCS riconosciuta sarà ridotta, in sede di controllo, in proporzione al numero degli allievi validi, così come previsto dal successivo art. 18, lettera A, punto 5;
 5. Il beneficiario deve inoltre garantire, con riferimento al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il rispetto di quanto previsto dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, di cui alla DGR 447/2020.
 6. Il progetto può prevedere l'erogazione di **attività formativa a distanza (FAD)** che non può superare la percentuale del 30% del monte ore totale, salvo quanto diversamente previsto dalla scheda azione, con esclusione delle ore di stage previste, e che deve essere organizzata seguendo le sotto riportate indicazioni da considerarsi integrative rispetto a quanto previsto all'art. 95 delle Direttive regionali.
 7. Sono ammissibili a finanziamento modalità di FAD che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative. L'obbligo di tracciare le attività svolte mediante adeguata reportistica, nelle diverse forme a seconda della piattaforma FAD e dell'applicativo gestionale adottato dal beneficiario, è un elemento imprescindibile per il riconoscimento delle spese.
 8. Modalità di FAD diverse da quelle sopra definite, quali il ricorso a modalità che permettano al beneficiario di quantificare la durata minima/media convenzionale espressa in ore necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, potranno essere autorizzate dalla SRRAI, di concerto con l'AdG.
 9. Si precisa, inoltre, che:
 - a. non si considera FAD il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente;



- b. la FAD può essere utilizzata in sostituzione di attività di aula o di recupero nonché di orientamento in presenza;
 - c. l'eventuale attivazione di FAD con riferimento ad altre attività teoriche diverse dall'aula (attività laboratoriali, visite didattiche, esercitazioni, project work) e non prevista a progetto deve essere concordata ed espressamente autorizzata dalla SRRAI di riferimento in accordo con l'Autorità di gestione;
10. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività in FAD sopra richiamate possono essere erogate in numero maggiore rispetto a quelle previste dal precedente comma 5 e devono essere realizzate ai sensi di quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia approvate sia a livello nazionale che regionale.
11. Laddove l'emergenza sanitaria da COVID-19 perdurasse anche nel periodo di realizzazione dei percorsi oggetto del presente Avviso, si intendono applicabili a tali iniziative tutte le disposizioni statali e regionali adottate in materia, eventualmente anche in deroga a quanto previsto nell'Avviso stesso.
12. Il beneficiario è altresì tenuto a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, ai sensi del successivo art. 24.
13. Con riferimento all'attuazione del progetto, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del progetto da realizzare tutte le azioni che risultano essere facoltative (es. recupero...), come evidenziato nella scheda azione allegata.
14. In fase di realizzazione e al fine del riconoscimento della sovvenzione a consuntivo viene richiesto il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - a. al massimo il 30% delle ore di formazione (al netto delle ore di eventuale stage) del corso potranno essere effettuate da docenti classificabili in fascia C, secondo quanto definito alla voce "B.2.1 Docenza" dell'art. 100 delle Direttive regionali;
 - b. al fine di assicurare il presidio dell'attività formativa realizzata, dovrà essere assicurato un numero minimo di ore di tutoraggio pari al numero di ore di stage previste ed al 50% del numero di ore di aula (prendendo a riferimento il monte ore previsto e non il volume svolto dalla totalità degli allievi). Le attività di tutoraggio comprendono sia le attività svolte in aula e/o in affiancamento al soggetto, nel caso dello stage, che le ore svolte dal tutor per la preparazione e rielaborazione di materiali, il contatto con docenti e tutor aziendali, la rielaborazione dell'esperienza con l'allievo, ecc.. Si precisa che tali ore di tutoraggio sono incluse nella sovvenzione riconosciuta.
15. Con riferimento alle indennità di frequenza, in deroga all'art. 100 voce B.2.11 delle Direttive regionali, come previsto dalla DGR 1125/2019, l'erogazione delle indennità è da ritenersi forfettaria e deve pertanto prendere a riferimento l'intera attività erogata dal beneficiario e la relativa percentuale di frequenza del destinatario, e deve essere calcolata con le seguenti modalità:
 - a. trattandosi di un progetto di durata superiore a 200 ore, devono essere previste più tranches di erogazione, (la cui periodicità deve essere indicata in sede di presentazione del progetto) e ad ognuna deve essere applicata la seguente formula



75€ X (monte ore erogato nel periodo/20h).

Per periodo si intende il lasso di tempo intercorrente tra l'avvio dell'attività e la prima tranche di erogazione per la prima erogazione e tra le singole tranches per le erogazioni successive.

Si ricorda che hanno diritto a percepire l'indennità quanti:

- a. attestino lo stato di disoccupazione alla data di inizio dell'azione stessa;
- b. partecipino ad azioni di durata almeno pari a 20 ore;
- c. attestino una frequenza alle azioni pari almeno al 80% delle ore previste per il periodo considerato.

16. Come previsto dall'art. 100, voce di spesa B.2.11 delle Direttive regionali, la corresponsione dell'indennità deve avvenire mediante assegno circolare non trasferibile e intestato ad ogni singolo partecipante o mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'erogazione mediante bonifico bancario non sia possibile, il beneficiario deve fare sottoscrivere al destinatario dell'indennità una ricevuta di consegna dell'assegno circolare. Tale documento costituisce il giustificativo atto a dimostrare l'effettivo pagamento sostenuto dal beneficiario, elemento necessario ai fini di considerare ammissibili e rendicontabili a valere sul Programma le spese, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, comma 2, del reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 10, comma 2 punto vi., delle Direttive regionali.
17. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste agli artt. 108 e 109 delle Direttive regionali. Preliminarmente ad ogni erogazione la SRRAI provvede ad effettuare le verifiche inerenti la normativa antimafia e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, attivando, in caso di inadempienza contributiva l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 8bis della Legge 98/2013.

18. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste

1. La documentazione da produrre a giustificazione dell'attività realizzata e/o della spesa sostenuta è dettagliata nelle Direttive regionali, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo.

A. Riconoscimento ore di teoria.

1. Sono considerate "ore di teoria" tutte le ore di teoria, così come definite all'art. 69 comma 2 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo. Non sono quindi da includere le ore di stage, mentre le attività di alternanza svolte con modalità diverse dallo stage sono da ricomprendere nel calcolo delle "ore teoria";
2. In relazione all'eventuale perdurare dell'emergenza epidemiologica e della conseguente necessità di assicurare il distanziamento fisico previsto dalle disposizioni per il contrasto e il contenimento del contagio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 delle Disposizioni derogatorie di cui al PD n. 3614/2020 e ss.mm., quando la richiesta, debitamente motivata, è successiva all'approvazione del progetto, e a seguito di specifica



autorizzazione rilasciata dalla SRRAI previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie, è ammessa la suddivisione della classe in sottogruppi alle seguenti condizioni:

- a. nel caso di attività di laboratorio, il sottogruppo deve essere composto da un minimo di 5 partecipanti. Sono riconosciute le UCS relative al 100% delle ore svolte da ciascuno dei sottogruppi. Si precisa che per “laboratorio” si intende uno spazio didattico nel quale sono presenti specifici strumenti e attrezzature che l’allievo utilizza per trasformare un sapere teorico in una competenza strutturata, sperimentando concretamente mansioni e tecniche proprie del profilo professionale in esito al percorso. Con riferimento alle postazioni di lavoro, queste possono essere organizzate per una fruizione individuale ovvero per l’effettuazione di processi lavorativi condivisi da più allievi.
3. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo, moltiplicando il numero di “ore di teoria” effettivamente svolte per l’UCS di riferimento, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e salvo l’applicazione delle decurtazioni previste dall’art. 114 comma 5 delle Direttive regionali e di quanto previsto ai successivi commi 5 e 6.
4. Le UCS relative alle ore di teoria possono essere riconosciute esclusivamente se sono rispettati i limiti definiti dalla scheda azione e nella singola proposta progettuale con riferimento alle fasce di docenza. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali e non classificabili in alcuna delle fasce previste	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee
Mancato rispetto della distribuzione delle ore per fascia di docenza (così come prevista dal progetto approvato o modificato a seguito di autorizzazione) tramite utilizzo di docenti di fascia inferiore e rendicontazione di ore in fascia C superiore al 30% del monte ore previsto. Il mancato rispetto può derivare anche da un errato inquadramento operato dal beneficiario, come richiamato al punto 6 dell’art. 114 comma 5 delle Direttive regionali.	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte in eccedenza sulle fasce

5. Con riferimento alle sole ore di teoria, per ottenere il riconoscimento integrale delle UCS ammissibili secondo quanto stabilito nel comma precedente, il corso deve concludersi con una soglia minima di allievi validi, pari almeno al 70% degli allievi previsti. Al di sotto di tale soglia minima di allievi validi che concludono regolarmente il percorso formativo, si determina una riduzione dell’UCS riconosciuta per ciascuna ora realizzata, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti:



% allievi che terminano il percorso	% riduzione UCS
100 - 70%	0%
69,9 - 60%	10%
59,9 - 50%	20%
49,9 - 40%	35%
39,9 - 30%	50%
29,9 - 20%	70%
19,9 - 0%	100%

6. Come previsto dall'art. 71 comma 1 delle Direttive regionali, un allievo è considerato valido se ha terminato il percorso formativo con almeno il 70% delle ore /corso.
7. A parziale deroga dell'art. 71 comma 2 delle Direttive regionali, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, si precisa che sono considerati altresì validi gli allievi che, durante la partecipazione all'intervento formativo che si sta svolgendo in presenza, sono sottoposti a quarantena¹, poiché interessati da un evento tale da inficiare la partecipazione al corso. Lo stato di quarantena deve essere debitamente documentato.
8. Gli allievi uditori non possono essere conteggiati quali allievi validi a meno che non siano subentrati ad un titolare ritirato: in questo caso è conteggiato esclusivamente l'uditore subentrato e la sua relativa frequenza.

B. Riconoscimento ore di stage

1. Per quanto attiene al riconoscimento delle **ore di stage** previste nell'ambito dei percorsi formativi, la determinazione del contributo spettante é calcolata tenendo conto della media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi al termine del percorso, prendendo a riferimento quanto previsto nella sottostante tabella:

Percentuale media di frequenza degli allievi validi	Ore riconosciute rispetto a monte ore previsto
---	--

¹ Per quarantena si intende il periodo di isolamento preventivo imposto ad una persona sana che è stata a stretto contatto ad un caso di positività al COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.



rispetto al monte ore previsto	
Tra il 100% e l'80%	100%
Tra il 79,99% e il 70%	90%
Tra il 69,99% e il 60%	80%
Tra il 59,99% e il 50%	70%
Tra il 49,99% e il 40%	60%
Tra il 39,99% e il 30%	50%
Tra il 29,99% e il 20%	40%
Sotto al 20%	0%

2. In ragione delle modalità di rendicontazione delle ore di stage di cui al comma 1 si precisa che la media aritmetica delle ore frequentate dagli allievi validi deve essere esposta, al termine di ciascun corso e all'interno dell'applicativo SISPREG2014, nella relativa Voce di spesa del piano finanziario, distintamente dalle ore di teoria rendicontate sulla voce medesima. In sede di caricamento di tale voce, per la parte inerente lo stage, occorre inserire nel campo note la dicitura "Rilevazione relativa all'attività di stage" al fine di poterla distinguere dalle ore di teoria.

C. Rispetto del limite minimo di ore di tutoraggio

1. Nel caso in cui non sia rispettato il limite minimo di **ore di tutoraggio** di cui all'articolo 17 comma 14, punto 14.b ovvero il numero di ore di tutoraggio previsto a progetto, se superiore, si procederà ad un taglio di 30 € per ogni ora non realizzata sull'ammontare dell'importo pubblico ammissibile nel limite massimo del contributo pubblico stesso.

D. Riconoscimento ore individuali di formazione aggiuntiva di recupero

1. Il riconoscimento della relativa UCS avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce. L'erogazione di tali attività deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell'ambito delle Direttive regionali.

E. Riconoscimento dei costi reali relativi alle spese relative all'esame finale, all'indennità di frequenza e ai DPI obbligatori



1. Per quanto concerne le tipologie di spesa sopra richiamate, previste dall'art. 10 lettere C, D, e E, comma 2, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal soggetto beneficiario. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:
 - a. pertinenti e imputabili all'operazione
 - b. corrispondenti a pagamenti effettuati
 - c. riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
 - d. comprovabili (nel caso di DPI, deve essere presente la ricevuta di consegna agli allievi)
 - e. legittimi
 - f. contabilizzati
 - g. contenuti nei limiti autorizzati
 - h. documentati con giustificativi; in particolare, per quanto concerne i DPI obbligatori, si precisa che le quietanze di pagamento e le ricevute di consegna devono essere caricate sul SI SISPREG"014.

F. Riconoscimento dei costi relativi all'igienizzazione/sanificazione quotidiana

1. Con riferimento a tali costi, previsti dall'art. 10 lettera E comma 4 del presente Avviso, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta mediante l'applicazione di una UCS da applicarsi per ogni ora di lezione svolta in presenza, così come comprovato dai relativi registri obbligatori.
2. Come previsto dall'art. 7, comma 4 delle Disposizioni derogatorie, ai fini del riconoscimento del contributo per i costi derivanti dall'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:
 - a. foglio firma per ogni sanificazione compilato da chi ha svolto l'attività e controfirmato dal coordinatore/direttore dei corsi/Rappresentante Legale del beneficiario;
 - b. contratto stipulato con l'impresa di pulizia in caso di affidamento a terzi;
 - c. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa esterna o del beneficiario nel caso di impiego di personale interno, attestante lo svolgimento completo del servizio e la coerenza con il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 e la restante normativa in materia.

G. Riconoscimento dei costi per l'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche di FAD

1. Tali costi aggiuntivi previsti dall'art 10 lettera E comma 6 del presente Avviso, come disciplinato dall'art. 66 della l.r. 8/2020 e dall'art. 7, comma 6 delle Disposizioni derogatorie, sono riconosciuti ai beneficiari che hanno in gestione percorsi formativi in



- corso di svolgimento durante la fase di emergenza, con attivazione di FAD, come risultante dai registri e dalle richieste trasmesse alla SRRAI ai sensi delle FAQ.
2. Le attrezzature informatiche dovranno essere fornite dal beneficiario in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del percorso formativo agli allievi che in fase di avvio di ciascun corso ne facciano motivata richiesta. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare nei confronti di tutti i destinatari la disponibilità della strumentazione necessaria per la realizzazione di attività di didattica digitale a distanza e la possibilità di concederla in comodato d'uso gratuito ove ve ne sia l'effettiva necessità.
 3. Ai fini del riconoscimento del contributo, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare, sul SI SISPREG2014:
 - a. il contratto di acquisto di attrezzature, licenze e traffico dati e documenti che ne attestino la ricezione;
 - b. la ricevuta di consegna agli allievi.

H. Riconoscimento dei costi per l'acquisto di mascherine chirurgiche, a titolo di DPI, per gli allievi che svolgono attività di stage

1. Con riferimento a tali costi previsti dall'art. 10 lettera E comma 8 del presente Avviso, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta mediante l'applicazione di una UCS da applicarsi per ogni ora di stage svolta da ciascun singolo allievo, come comprovato dai registri obbligatori.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo dei suddetti costi, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:
 - a. i documenti comprovanti la spesa e le relative quietanze di pagamento;
 - b. la ricevuta di consegna agli allievi.

19. Utilizzo della delega da parte del soggetto beneficiario

1. Rientrano nella disciplina della delega di cui al Titolo III Capo XIII sezione B delle Direttive regionali, gli affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati all'operazione, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico dell'operazione stessa.
2. La delega di attività è ammissibile entro il limite del 30% del costo totale del progetto. La delega non deve comportare l'erogazione di corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore superiore al 30% del costo totale del progetto; la somma degli importi lordi delegati non può altresì superare tale limite percentuale.
3. Tutti gli elementi caratterizzanti la delega devono essere dettagliatamente descritti e motivati nell'offerta progettuale. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata alla SRRAI completa di:
 - a. indicazione della partita IVA e del codice fiscale del soggetto delegato;
 - b. copia dell'atto costitutivo della società delegata, nel caso in cui non sia iscritta alla Camera di Commercio.



4. Il rapporto con il soggetto delegato deve essere regolato con la preventiva sottoscrizione di apposito contratto, lettera incarico, convenzione, nel pieno rispetto delle presenti Direttive.

20. Tenuta documentazione

1. Il soggetto beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, oltre ad attenersi ai dettami di cui all'art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

21. Revoca del contributo

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 - a. sostanziale difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato;
 - b. mancata attivazione della classe in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni;
 - c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 - d. revoca dell'accreditamento;
 - e. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 - f. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 - g. mancata riconsegna dell'atto di adesione o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 16 dell'Avviso;
 - h. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalla relativa scheda azione.
2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

22. Diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal soggetto beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.



23. *Informazione e pubblicità*

Con riferimento agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 60, commi 1, 6 e 8 delle Direttive regionali approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26/09/2019, il beneficiario dovrà altresì dare evidenza del fatto che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo.

24. *Tutela privacy*

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679.

25. *Responsabile del procedimento*

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è la Struttura Politiche della Formazione (Dirigente responsabile Stefania RICCARDI).

26. *Rinvio*

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto nelle Direttive regionali approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019 e nelle Disposizioni derogatorie alle Direttive regionali a seguito dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 approvate con PD n. 3614 del 22 luglio 2020 e ss. mm. ii.

27. *Informazioni*

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura Politiche della Formazione scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".



Scheda Azione
Programma: Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione
2014/20 (FSE)
Codice: OCC.10301.21AG.0



Stato: Validata

Struttura Responsabile: FSE-STR. Politiche della formazione

Referente Scheda Azione: COPPO VALENTINA

Autorità di gestione: FSE-STR. Prog. FSE e gest. prog. cof. istruz.

Referente Autorità di gestione: MERIVOT KRISTEL

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Struttura politiche della formazione	
Attuatore	RAVA - Struttura politiche della formazione	
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali	
Controllore di primo livello	BDO ITALIA (in RTI)	
Struttura Responsabile Attuazione Intervento (SRRAI)	RAVA - Struttura politiche della formazione	
Autorità di Gestione	RAVA - Programmazione Fondo Sociale Europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione	
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali	

Elementi di programmazione

Asse/OT:	Asse 3 - Istruzione e formazione / OT10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente					
Priorità di investimento:	10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite					
Obiettivo specifico:	10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta					
Azione da Programma:	10.3.1 - Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC					
Denominazione Azione:	Corso di formazione per la qualificazione dell'Assistente di studio odontoiatrico (ASO)					
Sintesi Azione:	La presente scheda azione intende finanziare un corso di formazione per la qualificazione dell'Assistente di studio odontoiatrico (ASO), in attuazione della DGR 1001 del 9 agosto 2021, destinato a soggetti che non si trovano in costanza di lavoro presso studi odontoiatrici.					
Classificazione protocollo:	5.22.b.20 - FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Progetto strategico:	NO					
Piano scuola d'eccellenza:	NO					
Costo complessivo previsto:	166.000,00					
Responsabilità gestionale:	Regia					
Dotazione finanziaria pubblica:	Totale UE	Totale Stato	Totale Regione	Totale Altro pubblico	Totale Risorse aggiuntive statali	Totale Risorse aggiuntive regionali
	83,000.00	58,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00

Capitolo	Richiesta	Anno	Descrizione	Fonte	Importo
----------	-----------	------	-------------	-------	---------

Capitolo	Richiesta	Anno	Descrizione	Fonte	Importo
20273	20273	2022	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE	UE	83.000,00
20278	20278	2022	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE	Stato	58.100,00
20219	20219	2022	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "REGIONE VALLE D'AOSTA - PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020" PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE	Regione	24.900,00

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale e settoriale:

L'Assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, che svolge un'attività finalizzata all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti del settore durante le prestazioni e che si occupa di predisporre l'ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio.

L'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), ha proceduto all'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico quale operatore di interesse sanitario e della disciplina della relativa formazione.

Le disposizioni transitorie di cui all'art. 13 del suddetto Accordo del 23 novembre 2017 sono state prorogate di dodici mesi con l'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2020 e di ulteriori dodici mesi con l'Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021; inoltre, a seguito di alcune problematiche riscontrate nell'applicazione dell'Accordo del 23 novembre 2017 dalle Regioni e dalle associazioni degli Odontoiatri e degli Assistenti di studio odontoiatrico, a livello nazionale è stato avviato l'iter per la sua revisione.

Nonostante i lavori in corso sui tavoli tecnici per addivenire all'approvazione del nuovo Accordo, tenuto conto che a partire dal 21 aprile 2022 non vi sarà più la possibilità, per i datori di lavoro, di assumere dipendenti con la qualifica contrattuale di assistente di studio alla poltrona, privi dell'apposito titolo, con deliberazione della Giunta regionale 1001/2021 sono stati approvati le disposizioni attuative per la formazione di Assistente di studio odontoiatrico e il relativo standard formativo.

Principali problematiche che vengono affrontate attraverso l'Azione:

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 dell'Accordo del 23 novembre 2017, come prorogato dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2020, fino al 21 aprile 2022 vige l'obbligo, per i datori di lavoro, di provvedere alla formazione degli assistenti di studio alla poltrona che si trovino in costanza di lavoro e che non posseggono i trentasei mesi di attività lavorativa.

Non sono presenti sul territorio regionale corsi di formazione per l'ottenimento della qualifica di ASO che siano accessibili da persone che non siano attualmente dipendenti di studi odontoiatrici e che vogliano intraprendere il percorso professionale di Assistente di studio odontoiatrico.

Obiettivo specifico dell'Azione:

L'obiettivo dell'azione è quello di fornire un corso di formazione per l'ottenimento della qualifica di Assistente di studio odontoiatrico, realizzato ai sensi della DGR 1001/2021, indirizzato a persone che non si trovano in costanza di lavoro presso uno studio odontoiatrico.

Descrizione dell'Azione:

Si intende finanziare un progetto che preveda un corso di formazione realizzato ai sensi di quanto previsto dalle "Disposizioni attuative per la formazione dell'Assistente di studio odontoiatrico" e dallo "Standard formativo", approvati con la succitata DGR 1001/2021, finalizzato all'ottenimento della qualifica di Assistente di studio odontoiatrico.

Il corso deve essere rivolto a persone in et' lavorativa disoccupate, in cerca di prima occupazione, inattive e occupate, ma comunque non presso studi odontoiatrici, eventualmente con esperienza pregressa (in tal caso accedendo alla formazione previo riconoscimento dei crediti formativi ai sensi dell'articolo 17 delle succitate "Disposizioni" di cui alla DGR 1001/2021).

Complementarietà, sinergie e coerenze

Quadro strategico regionale e altri documenti strategici europei, statali e regionali:	Legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali".
Normativa regionale, statale e europea:	Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 80 del 6 aprile 2018; Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/ CSR); Accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR); Deliberazione della Giunta regionale 1001/2021.
Strumenti di integrazione:	NON PERTINENTE
Contributo previsto dall'Azione in relazione agli obiettivi della strategia 'Europa 2020':	Il progetto contribuisce agli obiettivi della strategia Europa 2020: - aumentando il tasso di occupazione dell'UE con un numero maggiore di lavori più qualificati; - modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali; - garantendo che i benefici della crescita raggiungano tutte le parti dell'UE.

Principi trasversali

Impatti sull'ambiente (con particolare riferimento a: impiego efficiente delle risorse, mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, protezione della biodiversità, resilienza alle catastrofi, prevenzione e gestione dei rischi):	SI Saranno assegnati fino a 3 punti aggiuntivi a progetti che prevedano all'interno dell'articolazione didattica l'approfondimento di tematiche relative alla riduzione dell'impatto ambientale durante lo svolgimento della professione.
Parità fra uomini e donne:	SI Saranno assegnati fino a 2 punti aggiuntivi ai progetti che prevedano metodi e strategie per sradicare gli stereotipi di genere legati alla professione di ASO.
Pari opportunità e non discriminazione:	SI Saranno assegnati fino a 5 punti aggiuntivi ai progetti che prevedano azioni aggiuntive volte a favorire la partecipazione di soggetti in difficoltà economica o in condizioni di marginalità sociale.

Orientamenti della Politica regionale di sviluppo

Dimensione collettiva:	NON PERTINENTE
Sostenibilità del Progetto, anche successivamente al periodo di cofinanziamento, sotto i seguenti profili:	organizzativo, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare il management e l'insieme delle altre risorse necessarie per dare continuità al progetto: NO finanziario, ovvero la capacità del beneficiario di continuare ad assicurare la copertura dei costi di gestione a regime, necessari per dare continuità al progetto: NO degli effetti, ovvero la capacità del beneficiario di dare continuità al progetto in termini di produzione di risultati positivi (ragionevolmente incrementandoli): NO
Focalizzazione sulla specificità alpina così come declinata nella RIS3 della Valle d'Aosta:	NO
Approccio partecipativo:	NON PERTINENTE

Principi guida di selezione delle operazioni

Principi guida di selezione delle operazioni previsti dal P.O. per la priorità di investimento selezionata:	In sede di valutazione dei progetti saranno premiati con 10 punti di priorità i progetti che si dimostrino in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei target a cui si rivolge la scheda azione, ossia persone che vogliono intraprendere il percorso professionale dell'ASO, sostenendo l'inserimento lavorativo dei partecipanti con azioni specifiche e con accordi di partenariato.
---	---

Requisiti programmazione

Raccordo tra interventi:

Tipologia coerenza con strumenti esterni: Non pertinente

Voci di dettaglio:

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:

1

Tipologia beneficiari (TC25):

Divisione:

1.2 Società di persone
1.3 Società di capitali
1.4 Società Cooperativa
1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese
1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi
1.7 Ente privato con personalità giuridica
1.8 Ente privato senza personalità giuridica
1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia
2.6 Istituto, scuola e università pubblica
2.7 Ente pubblico non economico

Descrizione di dettaglio:

1.2.10 - Società semplice
1.2.20 - Società in nome collettivo
1.2.30 - Società in accomandita semplice
1.2.40 - Studio associato e società di professionisti
1.2.50 - Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria
1.3.10 - Società per azioni
1.3.20 - Società a responsabilità limitata
1.3.30 - Società a responsabilità limitata con un unico socio
1.3.40 - Società in accomandita per azioni
1.4.10 - Società cooperativa a mutualità prevalente
1.4.20 - Società cooperativa diversa
1.4.30 - Società cooperativa sociale
1.4.40 - Società di mutua assicurazione
1.5.10 - Consorzio di diritto privato
1.5.20 - Società consortile
1.5.30 - Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
1.5.40 - Gruppo europeo di interesse economico
1.6.10 - Ente pubblico economico
1.6.20 - Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
1.6.30 - Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001
1.7.10 - Associazione riconosciuta
1.7.20 - Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
1.7.30 - Fondazione bancaria
1.7.40 - Ente ecclesiastico
1.7.50 - Società di mutuo soccorso
1.7.90 - Altra forma di ente privato con personalità giuridica
1.8.10 - Associazione non riconosciuta
1.8.90 - Altra forma di ente privato senza personalità giuridica
1.9.00 - Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività economica in Italia
2.6.10 - Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado
2.6.20 - Università pubblica

2.7.11 - Istituto o ente pubblico di ricerca
2.7.12 - Istituto pubblico di assistenza e beneficenza
2.7.20 - Camera di commercio
2.7.30 - Ordine e collegio professionale
2.7.40 - Consorzio di diritto pubblico
2.7.51 - Ente parco
2.7.53 - Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale
2.7.54 - Ente per il turismo
2.7.55 - Ente ambientale regionale
2.7.56 - Ente per la ricerca e per l'aggiornamento educativo
2.7.90 - Altro ente pubblico non economico nazionale

Tipologia destinatari:

Tipologia generale:

Cittadini

Condizione nel mercato del lavoro (TC29):

SI

In cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

Appartenenza a Gruppo vulnerabile (TC31):

NON PERTINENTE

Destinatari selezionati:

28 - Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
29 - Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
30 - Inattivo diverso da studente
31 - In cerca di prima occupazione

I destinatari sono tutti obbligatori?: NO

Caratteristiche destinatari:

I requisiti di ammissione al corso di formazione sono definiti dall'articolo 2 delle Disposizioni approvate con DGR 1001/2021. In aggiunta a questi, i destinatari devono inoltre essere persone in età lavorativa (18 - 67 anni non compiuti)e, se occupati, non devono essere in forza presso studi odontoiatrici.

Soggetti ammessi alla presentazione progetti:

ATI/ATS costituenti
ATI/ATS già costituite
Organismi di formazione accreditati
Organismi di formazione in fase di accreditamento

Condizioni di ammissibilità:

2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso

Partecipazione dei progetti approvati al calcolo degli indicatori di efficienza ed efficacia:

NO

Classificazioni ISTAT (ATECO) relative alle attività economiche prevalenti dei progetti finanziabili (TC26):

Localizzazione fisica:

Tutto il territorio regionale

Termine per ultimazione dei pagamenti:

31/12/2023

Requisiti FESR

Interventi agevolabili:

Requisiti FSE

Accreditamento: Orientamento e formazione professionale

Classificazioni

Dati per il CUP

Tipo Progetto (TC05): 06.99
Natura Progetto: 06 - Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)
Tipologia Progetto: 99 - Altro
Settore Progetto: 11 - Istruzione, formazione e sostegni per il mercato del lavoro
Sottosettore Progetto: 71 - Formazione per il lavoro
Categoria Progetto: 003 - Formazione post qualifica e post diploma
Iter procedurale (TC46): 0601 - Attribuzione finanziamento

Dati per l'IGRUE

Tipo aiuto (TC06): Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Progetto complesso (TC07):

Campo intervento (TC12.1): 117 - Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite

Forme finanziamento (TC12.2): 01 - Sovvenzione a fondo perduto

Localizzazione geografica (TC16): Tutti i comuni valdostani

Tipo di localizzazione (TC10): A - Areale

Tipo di territorio (TC12.3): 07 - Non pertinente

Meccanismo erogazione territoriale (TC12.4): 07 - Non pertinente

Attività economica (TC12.5): 24 - Altri servizi non specificati

Dimensione tematica secondaria (TC12.6): 08 - Non pertinente

Risultato atteso (TC12.7): 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta

Altre classificazioni (TC12.9):

Delibera CIPE (TC34): Anno: 0 Numero: 0 -

Elementi progettazione

Vincoli di dimensionamento finanziario del Progetto: 166.000,00

Note

Progettazione FESR

Vincoli di dimensionamento annuo del Progetto:

Vincolo dimensionamento per settore del Progetto:

Settore	Vincolo
---------	---------

Vincolo dimensionamento annuo per settore del Progetto:

Settore	Anno	Vincolo
---------	------	---------

Progettazione FSE

Vincoli di progettazione/attuazione (elementi verificabili già in sede di valutazione dell'offerta):

Il progetto deve prevedere un corso di formazione per la qualificazione dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) ai sensi delle "Disposizioni attuative" e dello "Standard formativo" approvati con DGR 1001/2021.

Pertanto, il corso deve avere durata di 700 ore (di cui 300 ore di teoria ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio) e deve essere rivolto a 12 partecipanti. La remunerazione delle attività avverrà sulla base dell'UCS formazione post diploma (voce B.2.30).

Deve essere prevista l'indennità di frequenza a favore dei partecipanti (voce B.2.11 e B.2.7) indicando la periodicità di erogazione delle tranches.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 delle Disposizioni attuative sopra richiamate, l'Ente formatore è tenuto ad organizzare attività di recupero in favore di coloro che, per giustificati motivi, non riescono a garantire il 90% di frequenza richiesto: a tal fine sono remunerabili sul progetto fino ad un massimo di 420 ore di recupero, tramite l'UCS Orientamento (voce B.2.2). Per tali ore non è prevista l'indennità di frequenza e devono essere organizzate dopo la data di avvio del progetto.

Deve essere organizzato un esame di qualifica in esito (max 3.000,00€ voce B.2.6).

Devono essere allegati alla proposta progettuale i curricula delle risorse professionali comprovanti i requisiti minimi richiesti dall'articolo 6 delle "Disposizioni attuative".

Deve essere allegata alla proposta progettuale documentazione atta a comprovare i requisiti minimi delle risorse strumentali richiesti dall'omonima sezione dello "Standard formativo".

Deve essere previsto il riconoscimento dei crediti ai sensi di quanto previsto dalle Disposizioni attuative.

Possono essere inserite le spese relative all'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa, in particolare: 1,50€ per ogni ora di lezione svolta in presenza (voce B.2.19. - "Altre spese (mediante Opzioni di semplificazione di costo).

Possono essere riconosciute a costo reale fino a un massimo di 5000 € le spese necessarie a fornire gli allievi di dispositivi di protezione individuale: si considerano specifici per la realizzazione delle attività di cui trattasi e non già previsti dal Protocollo di regolamentazione della formazione professionale (B.2.8 - "Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata".) Tali DPI, se richiesti, devono essere descritti e argomentati nella proposta progettuale.

Possono essere riconosciute le spese per mascherine chirurgiche, a titolo di DPI, da distribuire agli allievi che svolgono attività di stage B.2.8: "Utilizzo di materiale di consumo per l'attività programmata (mediante Opzione di semplificazione di costo)".

Possono essere inserite le spese per l'acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche di FAD, in particolare: massimo 5000€ a progetto (voce B.2.9: "Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata (mediante Opzioni di semplificazione di costo).

Oltre agli elementi indicati nei vincoli di progettazione/attuazione in sede di svolgimento dell'operazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli (elementi verificabili solo in fase di gestione):

Esercizio dei crediti formativi:

SI

Standard professionale di riferimento:

Assistente di studio odontoiatrico di cui alla DGR 1001/2021

Attestato finale (TC20):

05 - Qualifica professionale post diploma

Condizioni per candidatura in elenchi

Descrizione del modello di funzionamento:

Requisiti professionali:

Requisiti di struttura:

Requisiti per l'ammissibilità a finanziamento:

Tipologia Rendicontazione: Opzione semplificate di costo

Iscrizione on-line dei partecipanti sul sito della Regione Autonoma della Valle d'Aosta: NO

Gestione registri: Cartaceo

Voci di spesa ammissibili

Natura	Descrizione Voce di spesa	Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
		Costo unitario min	Costo unitario max	Importo totale max	Costo unitario min	Costo unitario max	Importo totale max	
B.2	B. 2.19 - Altre spese (specificare) (mediante Opzioni di semplificazione di costo)	1,50	1,50					
B.2	B.2.11 - Attività di sostegno all'utenza							
B.2	B.2.2 - UCS - Orientamento	35,50	35,50					
B.2	B.2.30 - UCS Formazione post diploma	156,00	156,00					
B.2	B.2.6 - Esami						3.000,00	
B.2	B.2.7 - Altre funzioni tecniche							
B.2	B.2.8 - Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata						5.000,00	
B.2	B.2.8 - Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata (UCS)							
B.2	B.2.9 - Utilizzo locali e attrezzature e locali per l'attività programmata							

Forfetizzazione costi: NO

Dati fisici

Indicatori di realizzazione * comuni (TC44)

Descrizione indicatore	Codice	Unità di misura	Fonte dati	Valore atteso
Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	201	Persone	UE	8,00

* nel PUC corrisponde all'indicatore di OUTPUT

Indicatori di realizzazione * definiti dal Programma (TC45)

Descrizione indicatore	Codice	Unità di misura	Fonte dati	Valore atteso
------------------------	--------	-----------------	------------	---------------

* nel PUC corrisponde all'indicatore di OUTPUT

Indicatori di risultato comuni (TC42)

Descrizione indicatore	Codice	Fonte dati
Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	4003	UE

Indicatori di risultato definiti dal Programma (TC43)

Descrizione indicatore	Codice	Fonte dati
------------------------	--------	------------

Documenti

Data/ora creazione	Nome	Titolo	Data documento	Dimensione	Pubblicazione su web
19/08/2021 11:34:34	deliberaCopertina_2021_1001.pdf (22 kB)	DGR 1001/2021	09/08/2021	22 kB	NO
19/08/2021 11:35:25	deliberaTesto_2021_1001.pdf (113 kB)	DGR 1001/2021	09/08/2021	113 kB	NO
17/09/2021 14:46:48	AVVISO_proposta.pdf (1.2 MB)	Avviso	17/09/2021	1.2 MB	NO
17/09/2021 14:47:17	DGR_Approvazione Avviso ASO_proposta.pdf	Proposta di DGR	17/09/2021	437.8 kB	NO
20/09/2021 11:06:52	Scheda Azione.pdf (544.5 kB)	Stampa Scheda Azione	20/09/2021	544.5 kB	NO
30/09/2021 11:54:06	Scheda Azione.pdf (509.8 kB)	Stampa Scheda Azione	30/09/2021	509.8 kB	NO
30/09/2021 13:31:17	AVVISO_proposta_rev2.pdf (1.2 MB)	Avviso revisione 2	30/09/2021	1.2 MB	NO
04/10/2021 10:56:11	SchedaAzione.pdf (525.2 kB)	Stampa Scheda Azione	08/10/2021	525.2 kB	SI

Allegati al formulario

Modello	Ordine	Obbligatorio
Strutturazione	2	SI

Allegati alla richiesta di finanziamento

Modello	Ordine	Obbligatorio
DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DELL'ORGANISMO PROPONENTE/CAPOFILIA - Avviso occupabilità 2021	1	SI
ALL. 2 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DEI SOGGETTI COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO - Avviso occupabilità 2021	2	SI
ALL. 3 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA LEGGE N.68/99 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" - Avviso occupabilità 2021	3	SI
ALL. 4 - Modulo dati per richiesta DURC - Avviso occupabilità 2021	4	SI

Riepilogo Scheda

Step	Data e ora	Utente
Creazione della Scheda Azione	09/08/21 14.10	Coppo Valentina
Inoltro per validazione	17/09/21 15.59	Coppo Valentina
Rinviata per modifiche	20/09/21 11.06	Merivot Kristel
Inoltro per validazione	20/09/21 11.12	Coppo Valentina
Rinviata per modifiche	30/09/21 11.54	Merivot Kristel
Inoltro per validazione	30/09/21 13.36	Coppo Valentina
Validata	04/10/21 10.55	Timpano Sara